



# Eu-Draw Students' Papers



Co-funded by  
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

[www.eu-draw.com](http://www.eu-draw.com)

## Il contrasto alla violenza sulle donne: dal “reale” al “virtuale”

di Federica Maria Cobuccio e Pierpaolo Antonio Fiorillo  
*Studentesse in Politiche Territoriali e Cooperazione, Università degli Studi di Salerno*

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Le molestie sulle donne: definizioni. – 3. Revenge porn e il caso Telegram 2020. - 4. “Dualismo normativo” sul piano internazionale - 5. Il GREVIO. - 6. Le fonti del diritto dell’UE e interno sulle “molestie digitali”.

1. Quando si parla di violenza digitale, ci si riferisce ad un fenomeno complesso ed in continua evoluzione che, ad oggi, assume un ruolo sempre più rilevante considerato il panorama contemporaneo in cui si sviluppa. Di fatto, si tratta di un concetto alquanto ampio che va a comprendere una vasta gamma di comportamenti aggressivi, intimidatori o dannosi, che si perpetuano in maniera simultanea ad atti di violenza fisica e psicologica nella vita reale, servendosi però di strumenti digitali ed online. Da questa prima categorizzazione si evince come tale tipo di violenza possa manifestarsi in molte forme, tra cui il cyberbullismo, lo stalking online, il revenge porn, la diffamazione online, etc. In effetti, le conseguenze generate dalla violenza digitale possono essere devastanti per le vittime, le quali potrebbero subire danni emotivi, psicologici e persino fisici a causa di questi attacchi. Senza contare che questi tipi di abusi potrebbero avere un impatto negativo anche sulla libertà di espressione e, più in generale, sul clima di fiducia e sicurezza delle comunità online.

In tal senso, è molto importante sottolineare che la violenza digitale non si limita al singolo canale o piattaforma online, ma che si tratta piuttosto di un

rimando più ampio a tutte le tipologie di reati e/o fattispecie che si consumano e online, e attraverso le tecnologie di informazione e comunicazione, tra cui social media, forum di discussione, chat, e-mail e giochi online. Chiaramente, laddove si faccia riferimento alla violenza online, più in generale, si pensa prevalentemente alla condivisione di materiale pedopornografico (foto e/o video), mentre rispetto all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, si va a richiamare, anche indirettamente, l'ambito dell'Intelligenza Artificiale, del Metaverso e di tutti i nuovi strumenti che ad oggi consentono di veicolare ulteriormente le forme di violenza.

La diffusione di questa nuova connotazione della violenza che si consuma virtualmente, rappresenta una nuova e significativa sfida per le istituzioni e le comunità, in termini di garanzie di sicurezza e benessere degli individui, ma soprattutto rispetto alla volontà di tutelare tutta una serie di diritti fondamentali, pregiudicati dall'esistenza di movimenti che istigano la violenza o talvolta dalla "semplice" violazione della privacy della persona.

A livello normativo, siamo di fronte ad un quadro abbastanza vario e nella pratica poco uniforme. Allo stato attuale, non esiste infatti una norma *ad hoc* che vada a coniugare il concetto e l'ambito della violenza digitale nei confronti delle donne. Nonostante questo, non si esclude che molte nazioni abbiano introdotto tutta una serie di leggi e regolamenti, con l'obiettivo di affrontare la violenza digitale e proteggerne le vittime o, ancora, come altri Paesi abbiano predisposto delle unità specializzate delle forze dell'ordine, calibrate per occuparsi di questa tipologia di violenze. Negli Stati Uniti, infatti, il Cyberstalking Prevention Act del 1999 ha reso illegale il cyberstalking, andando inoltre a definire come si tratti di un utilizzo di Internet, della posta elettronica o di altri strumenti, che va a ledere la persona, molestandola, intimidendola o minacciandola. In Europa invece, con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) sono state fornite tutta una serie di garanzie che permettono ai cittadini europei di proteggere la propria privacy e di conseguenza i propri dati personali online. Infine, in Messico, la Polizia Federale, dispone di una divisione forense che è responsabile dell'indagare sui crimini informatici nei riguardi delle donne.

Tuttavia, a prescindere dagli sforzi espletati a livello normativo, la violenza digitale non fa che rimanere un problema diffuso ed in costante crescita, tanto da richiedere una risposta che sia multidisciplinare e che coinvolga governi, istituzioni educative, operatori delle piattaforme online, organizzazioni non governative e la società civile nel suo complesso. È dunque richiesto un impegno congiunto che promuova la consapevolezza rispetto ai rischi generati dalla violenza digitale, per assicurare alle vittime il giusto supporto e per dar vita a tutta una serie di pratiche e politiche che favoriscano un ambiente online che sia più rispettoso, ma soprattutto sicuro.

2. La fattispecie della molestia sessuale online si sostanzia in una forma specifica di violenza, la quale si manifesta per effetto dell'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici. Per poter comprendere meglio questa definizione, bisogna però esaminare alcuni concetti di base.

In primis, è bene chiarire che il concetto di molestia, in via generale e dal punto di vista giuridico, rimanda ad un comportamento offensivo, indesiderato e petulante, che viola la dignità e l'integrità della persona, implicando una mancanza di consenso da parte della persona che ne è vittima. Tale concetto può infatti essere tradotto dal termine "unwanted", prevalentemente utilizzato nei documenti internazionali con lo scopo di andare sottolineare la sussistenza del mancato consenso.

Per quanto riguarda la maggior parte dei sistemi giuridici nazionali, questi definiscono la molestia come un'azione che dà vita ad un ambiente ostile, intimidatorio o offensivo nei riguardi della persona che ne è oggetto, condotta che potrebbe manifestarsi in contesti diversi, come il luogo di lavoro, le relazioni interpersonali e, come già specificato, anche online. Partendo da questo presupposto è dunque evidente come la molestia possa assumere forme dissimili, come la molestia morale, psicologica, di genere o sessuale.

Laddove la molestia diventa di genere, si parla di una forma di discriminazione e, più largamente di violenza, basata su rapporti gerarchici ed asimmetrici di poter, che si legano appunto al genere e che possono talvolta essere alimentati da stereotipi culturali. Mentre la molestia sessuale rappresenta uno step ulteriore rispetto alla molestia di genere, assumendo

una forte connotazione sessuale. Nel contesto lavorativo, questo tipo di violazione, è una delle problematiche più comuni affrontate dalla legislazione antidiscriminatoria, questo perché tende spesso a sostanzarsi in avances indesiderate, richieste di favori sessuali in cambio di opportunità o di avanzamento di carriera, commenti sessualmente espliciti e altre forme di comportamenti inappropriati di natura sessuale. Inoltre, in alcuni paesi, tale fattispecie è considerata un reato penale e può dunque portare a delle conseguenze legali per l'aggressore.

Sul piano normativo, molte legislazioni nazionali ed internazionali riconoscono la gravità della molestia e offrono protezioni legali alle vittime, sulla base della definizione che ne danno. In generale però, la molestia viene considerata un'infrazione grave che viola i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità personale e che richiede un intervento immediato per essere efficacemente contrastata.

**3.** Al fine di poter comprendere meglio quella che è la realtà generata da queste nuove forme di violenza, è bene prendere in considerazione degli esempi concreti, riflesso delle differenti fattispecie che vengono a conformarsi e di quelle che sono le problematiche, a livello di tutela normativa, che potrebbero sorgere al riguardo.

Concretamente, si farà riferimento ad uno scandalo legato alla diffusione di materiale sessualmente esplicito e dunque al fenomeno particolarmente comune sui social media e le piattaforme di messaggistica, conosciuto come "Revenge porn", ovvero la diffusione di immagini o video intimi, spesso a seguito di una rottura o di un litigio nella relazione. Nel caso specifico, la piattaforma presa in esame è Telegram, una popolare applicazione di messaggistica istantanea finita al centro dell'attenzione nel 2020, a causa della presunta diffusione non consensuale, all'interno di numerose chat di gruppo, di materiale sessualmente esplicito. Si afferma infatti che Telegram sia considerato luogo privilegiato per la condivisione di queste tipologie di contenuti dannosi ed illegali, in quanto offre maggiore privacy ed anonimato rispetto ad altre piattaforme.

Da sottolineare, sono i rischi legali associati a questa violazione che, a seguito dell'identificazione degli autori, possono generare conseguenze legali gravi, inclusi procedimenti penali e richieste di risarcimento danni

Questo caso ha assunto notevole rilevanza in quanto, nonostante i tentativi della piattaforma, volti a contrastare il fenomeno, le misure adottate non sono state sufficienti ad eliminarlo totalmente. Di fatto, Telegram predispone un ambiente criptato e relativamente anonimo, il quale crea non poche difficoltà rispetto all'individuazione ed al monitoraggio delle attività illegali. Questo fattore non fa altro che evidenziare quelle che sono le sfide legate alla regolamentazione ed alla sorveglianza delle piattaforme digitali, sollevando ulteriori preoccupazioni riguardo alla responsabilità delle piattaforme di social media e messaggistica istantanea relativamente alla prevenzione della diffusione di contenuti dannosi e illegali, oltre che rispetto alla protezione della privacy e della sicurezza degli utenti.

In merito a questo argomento, con la Sentenza n. 36573/2023<sup>1</sup>, si è espressa la III Sezione Penale della Corte di Cassazione Italiana. Quest'ultima ha affrontato il tema della pedopornografia, concentrandosi sulla questione della partecipazione a chat o gruppi online che diffondono questo tipo di materiale e sollevando una serie di interrogativi rispetto ai confini della responsabilità legale in riferimento a queste casistiche.

Di fatto, è stato ribadito il principio secondo il quale, partecipare ad una chat che diffonde materiale pedopornografico, costituisce a tutti gli effetti un reato, ai sensi della legge italiana: la Sentenza sottolinea infatti che sia essa attiva o passiva, la partecipazione a questi gruppi, si configura come azione illegale e punibile dalla legge. Dunque, anche se non si è direttamente coinvolti dalla produzione e/o distribuzione di materiale pedopornografico, il solo atto di essere parte del canale che lo diffonde è considerato un reato. Ulteriormente, viene sollevata la questione della responsabilità delle piattaforme che ospitano queste tipologie di chat, in quanto, non sempre la richiesta di rimuovere tempestivamente il materiale illegale è soddisfatta dagli operatori delle piattaforme. Quest'ultimo aspetto non fa altro che andare a sollevare altri interrogativi sulla necessità di predisporre una più

---

<sup>1</sup> [https://deiustitia.it/wp-content/uploads/2023/11/36572\\_2023.pdf](https://deiustitia.it/wp-content/uploads/2023/11/36572_2023.pdf)

rigida regolamentazione e sorveglianza delle attività online, così da contrastare la diffusione della pedopornografia e proteggere le donne e i minori.

4. Attualmente, il campo della violenza digitale con riferimento alle donne, non si è ancora fornito, sul piano internazionale, un quadro normativo unitario, sussistendo, piuttosto, un “apparente dualismo”:

- da una parte, vi sono fonti che si occupano di donne, come la Convenzione di Istanbul, inerente all’eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne;
- e dell’altra, fonti che riguardano la dimensione informatica/digitale, come la Convenzione di Budapest, la quale si occupa della conservazione dei dati informatici, della perquisizione, del sequestro di informazioni, di dati sul web, dell’intercettazione dei contenuti, etc.

Non esiste, in tal senso, un’espressione che possa riassumere, allo stato, tutte le tipologie di reati e/o fattispecie che si consumano sia online, sia attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

La Convenzione di Budapest, entrata in vigore il 1° luglio 2004 e ratificata da 26 stati (l’Irlanda ha firmato ma non ha ratificato), mira a contribuire alla lotta contro i reati che possono essere commessi solo attraverso l’uso della tecnologia, in cui i dispositivi sono allo stesso tempo lo strumento per commettere il reato e l’obiettivo del reato, e i reati in cui la tecnologia è stata utilizzata per favorire un altro reato, quali frodi. Fornisce orientamenti per qualsiasi paese che sviluppi leggi nazionali sulla criminalità informatica e serve come base per la cooperazione internazionale tra le parti contraenti della convenzione, le quali fanno parte del Comitato della convenzione sulla criminalità informatica.

Nel corso degli anni poi, per via dell’enorme sviluppo dei social, vi sono stati due protocolli addizionali.

Il primo protocollo addizionale, entrato in vigore il 1° marzo 2006, punta a criminalizzare la diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, nonché le minacce e gli insulti di matrice razzista e xenofoba. Il secondo protocollo addizionale, che invece non è ancora entrato in vigore, intende fornire norme comuni a livello internazionale per rafforzare la

cooperazione in materia di criminalità informatica e la raccolta delle prove in forma elettronica per le indagini o i procedimenti penali. Le decisioni fin qui prese, autorizzano gli Stati membri dell'Unione Europea a ratificare il secondo protocollo addizionale nell'interesse dell'Unione stessa.

Ad aggiungere ulteriori novità su quanto detto fin qui è la Decisione (UE) 2023/436, dove viene detto che solo gli Stati membri, e non l'Unione stessa, possono aderire alla convenzione in quanto solo gli Stati possono esserne parti; la decisione, inoltre, stabilisce una serie di riserve, dichiarazioni, notifiche e comunicazioni che gli Stati membri devono adottare prima di completare i propri processi di ratifica. Le suddette garantiscono che il protocollo sia compatibile con il diritto e la politica dell'Unione e l'applicazione uniforme del protocollo da parte degli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi.

Danimarca e Irlanda non hanno partecipato all'adozione della decisione (UE) 2023/436 e, pertanto, non sono vincolate da essa né soggette alla sua applicazione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, è un trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul. Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli. È stato firmato da 45 paesi e il 12 marzo 2012 la Turchia è diventata il primo paese a ratificare la Convenzione. La Convenzione di Istanbul è "il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza", ed è incentrata sulla prevenzione della violenza domestica, proteggere le vittime e perseguire i trasgressori. Essa caratterizza la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione (art. 3 lett. a). I paesi dovrebbero esercitare la dovuta diligenza nel prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli (art. 5).



La Convenzione di Istanbul è il primo trattato internazionale a contenere una definizione di genere. Infatti - all'art. 3, lett. c) - il genere è definito come "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini".

Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne. Gli Stati dovrebbero includere questi nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici. I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori o stalking (art. 34); la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39); le molestie sessuali (art. 40). La Convenzione prevede anche un articolo che prende di mira i crimini commessi in nome del cosiddetto "onore" (art. 42).

5. Ad ogni modo, il GREVIO (acronimo di "Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence"), organismo preposto all'osservanza della Convenzione di Istanbul negli ordinamenti e Stati parte, usa un'espressione, che è quella di "dimensione digitale della violenza contro le donne", ritenuta onnicomprensiva di tutte le forme di manifestazione di violenza e dunque anche quelle di quelle perpetuate attraverso strumenti che non sono stati ipotizzati o inventati. In tal senso, si propone di andare al di là della distinzione tra offline ed online e di parlare di una nuova realtà, cosiddetta on-life, la quale afferisce principalmente ad un uso improprio della tecnologia per commettere reati. Non essendoci delle norme che trattano tale dimensione digitale di violenza, l'invito del GREVIO è quello di far sì che vengano positivizzate delle disposizioni che coniughino dimensione digitale e donne, per una risposta di genere a questo fenomeno. In tal senso, questa realtà digitale andrebbe intesa in termini dimensione distinta, ma non separata dalla violenza contro le donne, di conseguenza, bisognerebbe considerare una violenza a 360° che riguardi anche il web ed i mezzi di comunicazione a distanza, riconducibili a tutte queste forme di violenza, anche se non espressamente menzionate dalla Convenzione di Istanbul.

L'Articolo 3 della Convenzione, positivizza infatti un'espressione di violenza nei riguardi delle donne che intende distinguere la violazione dei diritti umani da una forma di discriminazione contro le donne, così da comprendere tutti gli atti di violenza fondati sulle donne che provocano o sono suscettibili di provocare danni e sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica, economica; ivi comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata. Non vi è, dunque, menzione alcuna della dimensione digitale, però è anche vero che si tratta di una disposizione talmente ampia, da ricomprenderla in maniera indiretta.

Qual è la conseguenza? Anche rispetto a questo tipo di violenza scattano gli obblighi previsti dalla Convenzione, sia di natura negativa (porre in essere quei comportamenti o atti, che non invadano il rispetto della privacy della donna, che non siano invasive e che dunque non ostacolino la loro protezione) che positiva (gli Stati parte devono adottare le misure necessarie per tutelare le donne anche rispetto a questo tipo di violenza).

6. Sul piano internazionale, si è già citata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, 2011). Essa, in particolare all'articolo 40, include anche le molestie sessuali tra le fattispecie considerabili quali forme di violenza di genere, definendo le molestie sessuali come "qualsiasi comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente, quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali". Senza dubbio, in questa definizione, sono da includere anche le molestie online.

Anche il sopracitato GREVIO, con la recente Raccomandazione Generale n.1 ha evidenziato questa ampia definizione dell'Articolo 40, in cui ritiene vada inclusa anche "l'online sexual harassment". In particolare, tale raccomandazione ha elencato delle fattispecie qualificabili come molestie digitali (cyber flashing, sexual bullying, revenge pornography che è autonoma fattispecie di reato nel nostro ordinamento, introdotta dalla

Legge n. 69/2019). La molestia digitale spesso si riferisce all'utilizzo di forme di condivisione di immagini, video dal contenuto pornografico, oppure al cosiddetto sexting (forma di imposizione a compiere atti sessuali facendo uso di piattaforme di messaggistica).

Altra Convenzione Internazionale rilevante in tema di molestie è la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 192/2019 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. In questo caso, si tratta di una specifica Convenzione, che nasce per prevenire episodi di violenza di genere in ambienti lavorativi (Convenzione ratificata dall'Italia con la L. n. 4/2021).

*"1. Ai fini della presente Convenzione:*

- a) l'espressione "violenza e molestie" nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente (si considera dunque sia la forma di un atto istantaneo che di un atto ripetuto), che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere;*
- b) l'espressione "violenza e molestie di genere" indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.*

*2. Fatto salvo quanto stabilito ai commi a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo, le definizioni di cui alle leggi e ai regolamenti nazionali possono prevedere un concetto unico o concetti distinti."*

- o Fonti del Diritto dell'Unione Europea

Il diritto dell'UE dà molta importanza al principio di non discriminazione (contenuto dalla Carta dei Diritti Fondamentali all'Articolo 21), tanto da aver predisposto tutta una serie di direttive, da ricercare sotto la categoria di "Direttive antidiscriminazione", come ad esempio la Direttiva 2002/73/CE relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

All'interno di questa fonte di diritto derivato si trovava le definizioni di molestia e molestia sessuale, sempre declinate in maniera molto ampia.

Qui di seguito l'Articolo 1 della Direttiva 2002/73/CE:

*“Definizione di molestia: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato, connesso al sesso di una persona, avente lo scopo e l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante mediante l'offensiva.*

*Definizione di molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato, a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale e non verbale con lo scopo di ledere la dignità di una persona. Le molestie e le molestie sessuali, ai sensi della presente direttiva, sono considerate discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate.”*

Come ben si può vedere, si tratta di definizioni molto vicine a quella che dà la Convenzione di Istanbul. Ad oggi tale norma è stata abrogata dalla Direttiva 2006/54/CE, in merito all'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego.

Altra disposizione rilevante è la Direttiva 2024/1385<sup>2</sup> (adottata il 14/05/2024), sulla lotta alla violenza contro le donne ed alla violenza domestica, la quale si propone di introdurre un pacchetto di misure che si rifanno alla “definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, una migliore raccolta di dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione”.

Nello specifico, si tratta di un documento che si compone di 51 Articoli e 7 Capi, di cui al Capo 2, dagli artt. 3-13, il riferimento a quelli che sono i casi che vengono a configurarsi come reato, le eventuali circostanze aggravanti e sanzioni applicate, così come all'adozione delle misure necessarie calibrate sulla giurisdizione di ogni singolo Stato o sull'estensione della stessa laddove sia necessario, in termini di territorio su cui il reato si perpetua e di nazionalità di chi lo compie e di chi ne è fatto vittima. Il Capo 2 viene sottotitolato alla seguente maniera “REATI DI SFRUTTAMENTO SESSUALE FEMMINILE E MINORILE E CRIMINALITÀ INFORMATICA”, il che già rende

---

<sup>2</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202401385](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401385)

note quelle che sono le fattispecie su cui la direttiva si concentra, nel dettaglio:

- l'Articolo 3 contempla il reato delle Mutilazioni genitali femminili e, di conseguenza, il divieto a *“l'escissione, l'infibulazione o altra mutilazione della totalità o di parte delle grandi labbra o delle piccole labbra vaginali o del clitoride”*;
- l'Articolo 4, si rifà alla fattispecie del Matrimonio forzato, facendo capo alla costrizione — che si tratti di un adulto o di un minore — a contrarre il matrimonio e all'attrazione in territorio diverso da quello in cui si risiede allo scopo di contrarre matrimonio forzato;
- l'Articolo 5 riguarda la Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, per cui identifica quali azioni condannabili:
  - la condivisione di video, foto o altro materiale che mostri atti sessuali o parti intime di persone senza il loro consenso e se questo potrebbe causare danni seri alla vittima;
  - la condivisione di foto, video e altri materiali che siano stati modificati al fine di far sembrare che una persona stia compiendo o partecipando ad atti sessuali, sempre tenuto conto del mancato consenso e dei danni che questo potrebbe causare alla persona;
  - ed infine la minaccia relativa al compimento delle azioni sopra descritte, così da costringere qualcuno a compiere azioni contro la sua volontà;
- l'Articolo 6 reputa illegale la sorveglianza continua o ripetuta di una persona, dei suoi movimenti e delle sue attività, facendo uso di Internet o altre tecnologie digitali, senza il suo consenso;
- ed infine, l'Articolo 7, propone una definizione di Molestie on-line in termini di *“condotte intenzionali volte a:*
  - a) *assumere in modo ripetuto o continuativo, comportamenti minacciosi nei confronti di una persona, almeno qualora tali comportamenti comportino il rischio di commettere reati, tramite TIC, se tali comportamenti possono indurre la persona in questione a temere seriamente per la propria incolumità o per l'incolumità delle persone a carico;*
  - b) *adottare pubblicamente, insieme ad altre persone, tramite TIC, comportamenti minacciosi o ingiuriosi nei confronti di una persona qualora tale comportamento possa arrecare un grave danno psicologico alla persona in questione*

- c) *inviare ad una persona senza che questa lo richieda, tramite TIC un'immagine, un video o altro materiale analogo raffigurante i genitali qualora tale condotta possa arrecare un grave danno psicologico alla persona in questione*
- d) *rendere accessibile al pubblico, tramite TIC, materiale contenente i dati personali di una persona, senza il consenso di quest'ultima, al fine di istigare altre persone ad arrecare danno fisico o psicologico grave alla persona in questione"*

Gli articoli 8 e 9, trattano invece, rispettivamente, i casi di "Istigazione alla violenza o all'odio online" e di "Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo".

- o Fonti del diritto nazionale

Per quanto concerne il diritto nazionale, invece, attualmente, grazie anche alla ratifica della Convenzione ILO, è stato predisposto un disegno di legge (il n. 671 "disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro"), che per quanto riguarda l'ambito penalistico, vorrebbe introdurre la fattispecie di reato per Molestie Sessuali (art. 609 bis, c.p., che andrebbe ad affiancarsi all'art. 660 c.p.). È inoltre punito con la reclusione fino a tre anni, chiunque con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona. La molestia sessuale online, è assumibile anche nella fattispecie di "Revenge porn", che si rinviene all'art. 612 ter c.p. "Diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000€.